

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 469}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROCCHIO, CRISTOFORI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, LA RUSSA, LUCCHESI, MEMMI, MEROLLI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SCAIOLA, SILVESTRI, VISCARDI, ZOLLA, IANNIELLO, GIGLIA, CATTANEI, PASQUALIN, ZOPPI

Presentata il 19 settembre 1983

Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce che la vedova del dipendente civile, deceduto in attività di servizio, dopo aver maturato l'anzianità prevista dall'articolo 42, comma secondo, della stessa legge, ha diritto alla pensione di reversibilità.

L'articolo 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne, in materia di lavoro, estende il diritto della reversibilità della pensione anche al vedovo superstite ed ai superstiti in genere.

L'articolo 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce che la pensione di reversibilità è pari alle seguenti aliquote

della pensione di cui era titolare il dante causa, ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle:

fino a due 1/3;

fino a tre fratelli o sorelle 40 per cento;

fino a quattro fratelli o sorelle 50 per cento;

più di quattro fratelli o sorelle 60 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni, aventi diritto a pensione:

con un orfano 60 per cento;

con due orfani 65 per cento;

con tre orfani 70 per cento;

con più di tre orfani 75 per cento.

La legge 29 aprile 1976, n. 177, nel rivedere le aliquote delle ritenute in conto entrate tesoro, con l'articolo 13, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1976, gli stipendi dei dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrata tesoro del 7 per cento sull'80 per cento della paga comprensiva di:

a) stipendio lordo e 13^a mensilità;

b) assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734;

c) indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

d) assegno pensionabile personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

e) indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Onorevoli colleghi, dalla lettura delle norme legislative citate appare chiaro che il dipendente civile deposita nelle casse dello Stato il 7 per cento del proprio stipendio per riprenderlo sotto forma di pensione all'atto della collocazione in quiescenza.

Volendo fare un calcolo matematico approssimativo prendendo uno stipendio mensile a base 100 si ha:

stipendio annuo lordo lire 1.200, ritenute al 7 per cento = lire 84; calcolando un interesse minimo del 10 per cento sulle 84 lire si ha un rendimento:

dopo 10 anni di lire 1.218;

dopo 20 anni di lire 2.862;

dopo 30 anni di lire 7.298;

dopo 40 anni di lire 18.099.

Pertanto, senza calcolare il rendimento delle 18.099 lire per ogni anno successivo al 40°, lo Stato pagando per 15 anni la pensione di lire 1.200 annue, non ci rimette nulla.

Con la presente proposta di legge si vuole evidenziare e cercare di eliminare alcune lacune che le stesse norme hanno determinato, con particolare riferimento alle pensioni di reversibilità al coniuge superstite od agli orfani aventi diritto.

Come recita l'articolo 88 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un coniuge rimasto vedovo o vedova riceve una pensione di reversibilità, indipendentemente dall'aver o meno un reddito, pari al 50 per cento della pensione che sarebbe spettata al coniuge se vivente.

Il legislatore non si è mai preoccupato di conoscere se e come il coniuge superstite, con o senza prole, venuto a mancare il capo famiglia, possa continuare a condurre l'esistenza con una pensione di reversibilità ridotta al 50 per cento di quella che sarebbe spettata al coniuge in vita, né ha considerato che la morte del titolare non ha certamente provocato una riduzione al 50 per cento del canone di affitto, né quella delle bollette dell'energia elettrica, del gas, del telefono, delle spese condominiali, del riscaldamento, eccetera; queste, al contrario, sono sempre più suscettibili di continue lievitazioni.

Eppure, l'articolo 24/1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, stabilisce che ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ha diritto altresì alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vecchiaia, « vedovanza » e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per cause non dipendenti dalla sua volontà.

Inoltre, la Costituzione, all'articolo 3, sancisce la pari dignità sociale di tutti i

cittadini facendo carico alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, per assicurare, in ogni caso, ai cittadini stessi e alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa (articolo 36).

Con la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione si vuole assicurare, ai superstiti, almeno sotto il profilo economico, una decorosa esistenza.

Con l'articolo 1 si propongono modifiche all'articolo 88 del più volte citato de-

creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* concernenti variazioni alle percentuali da corrispondere ai superstiti.

Con l'articolo 2 si propone la revisione delle aliquote percentuali in rapporto al reddito dei superstiti.

L'articolo 3 prevede il reperimento dei fondi per la maggiore spesa derivante dall'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* coniuge superstite ovvero genitori: 80 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, 60 per cento; sino a tre, 70 per cento; sino a quattro, 80 per cento; più di quattro, 90 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni: con 1 orfano, 85 per cento; con 2 orfani, 90 per cento; con più di 2 orfani, 94,4 per cento ».

ART. 2.

La pensione di cui all'articolo 1 è ridotta del 10 per cento per ogni milione di reddito del superstite superiore ai quattro milioni, ma in ogni caso non può mai essere inferiore al 50 per cento della pensione che sarebbe spettata all'avente causa se vivente.

ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione della presente legge si fa fronte con variazioni alle aliquote di ritenute in conto tesoro previste dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare decreti per apportare le occorrenti variazioni di bilancio.